



COMUNE DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 94 del Registro del

Oggetto: Rideterminazione spese di notifica e di procedura verbali di contestazioni di illeciti amministrativi

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventiquattro** del mese di **aprile**, alle ore quattordici e zero minuti nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, riunitasi nelle persone dei signori:

| N.O. | COGNOME E NOME | PRESENTE | ASSENTE |
|------|----------------------|----------|---------|
| 1 | Metallo Donato | X | |
| 2 | Tasselli Maria Anna | X | |
| 3 | Palumbo Giulio | X | |
| 4 | Salsetti Antonio | X | |
| 5 | Francioso Elisabetta | | X |
| 6 | Manni Daniele | X | |

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA
Parere: Favorevole
Addì: 19/02/2018

Il Responsabile di Posizione
DANIELE SANTANTONIO

Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Addì: 20/02/2018

Il Responsabile di Ragioneria
Sebastiano D'Argento

ATTESTAZIONE Ex art. 153, del D. Lgs. 267/2000

Si ATTESTA la regolarità contabile, la copertura finanziaria della spesa e il relativo impegno.

Parere: Favorevole
Data, 20/02/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sebastiano D'Argento

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), che è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

Con la partecipazione del segretario generale signor Dott.ssa Esmeralda Nardelli.
Il Presidente Donato Metallo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che l'art. 201, comma 1, Nuovo Codice della Strada, Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prescrive che “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata ... (omissis)... il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento; se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione”;

Preso atto che il Nuovo Codice della Strada, Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 201, comma 3, prevede che “alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione...(omissis)... ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale”;

Rilevato che l'art. 14, comma 1, della Legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che “per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti”;

Preso atto che il Nuovo Codice della Strada, Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 201, comma 4, prevede che : “Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria”;

Dato atto che l'articolo 16 della Legge n. 689/81, in materia di sanzioni amministrative, prevede che debba essere aggiunto all'importo, per cui è ammesso il pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni, le spese di procedimento sostenute dall'organo accertatore;

Rilevato che l'articolo 203, comma 3, del suddetto Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che: “Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”;

Preso atto che Poste Italiane, in ottemperanza alla normativa vigente, in aggiunta alla notifica dell'atto, provvede all'invio, al verificarsi del caso:

- della comunicazione dell'avviso di deposito C.A.D. (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) con raccomandata A.R. applicando la relativa tariffa;
- della comunicazione di avvenuta notifica C.A.N. (non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti abilitati al ritiro in luogo del destinatario stesso) applicando la relativa tariffa;

Rilevato, pertanto, che, in ossequio alla normativa vigente, qualora l'agente postale non possa consegnare l'Atto Giudiziario direttamente a mani del destinatario, l'ufficio postale deve provvedere ad inviare un avviso di giacenza dell'atto mediante una seconda raccomandata e contestuale emissione di C.A.D. (Cartolina Avvenuto Deposito), con costo aggiuntivo di euro 5,95 e, nel caso in cui vi sia persona diversa dal destinatario ed idonea a ricevere l' A.G., l'agente postale lo consegna a questi con conseguente emissione del C.A.N. (Cartolina Avviso Nominativo), con costo aggiuntivo

di euro 5,00;

Ravvisata l'inopportunità di allegare più bollettini di c.c.p. agli atti oggetto di notifica oltre a quello recante la somma da pagare comprensivo della sola prima raccomandata, ritenendo che l'utilizzo di un solo bollettino di c.c.p. consenta di evitare inconvenienti per il destinatario e relativi alla quantificazione della somma da pagare per l'estinzione del verbale;

Dato atto, altresì, che, in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell'atto delle somme eventualmente dovute per l'invio della C.A.N. o della C.A.D., l'art. 12 bis del D.P.R. 29-09-1973 n. 602, che preclude l'iscrizione a ruolo di somme inferiori ad € 10,33, non consente di attivare la procedura di recupero coatto del credito e quindi il recupero di tali somme;

Considerato che, per quanto sopra precisato, si rende necessario determinare, seppure in modo forfettario e comunque finalizzato alla tendenziale copertura della spesa, il costo medio delle eventuali raccomandate, semplificando in questo modo la procedura di pagamento per il cittadino che potrà utilizzare un solo bollettino di c.c.p. e la procedura di gestione per l'Amministrazione Comunale che, al solo scopo di adempiere al tentativo di recupero credito, eviterebbe di sostenere spese talvolta maggiori dell'importo da recuperare e gli ulteriori strascichi per eventuali richieste di integrazione di pagamento;

Preso atto che, tra le spese di accertamento e di procedimento di cui sopra, vanno individuati anche i costi di stampati, di bollettari, attrezzatura informatica, interventi di manutenzione alle apparecchiature, modulistica e controllo dei dati, corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, canone annuo MCTC, costi visure;

Acquisito il nuovo tariffario di Poste Italiane che prevede, a partire dal 21 gennaio 2018, un aumento delle tariffe e, nello specifico, per ciò che attiene all'Ufficio Verbali, vengono previsti le seguenti tariffe:

- € 6,80 per la notificazione di un atto con avviso di ricevimento fino a g. 20;
- € 7,95 per la notificazione di un atto con avviso di ricevimento oltre i g.20;
- € 5,95 per la comunicazione dell'avviso di deposito (C.A.D.) con raccomandata e avviso di ricevimento;
- € 5,00 per la comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.).

Preso atto dei costi annuali che vengono sostenuti dall'Ufficio Verbali per il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative e che possono essere quantificati presuntivamente come segue:

- Costo canone annuo MCTC euro 1.190,42;
- Costi visure euro 1.200,00 circa;
- Costi buste atti giudiziari euro 250,00 circa;
- Costi blocchi per accertamenti infrazioni del C.D.S euro 100,00 circa
- Costi attinenti consumo carta, inchiostro, attrezzatura informatica e manutenzione della stessa;

Considerato che le spese sostenute dalla Polizia Locale sono quelle finalizzate sia all'accertamento della violazione che alla produzione della documentazione necessaria per la definizione del

procedimento, così come sopra specificate e fatte salve eventuali ed ulteriori voci di spesa non preventivate;

Rilevato, pertanto, che risulta necessario stabilire gli ulteriori ed eventuali costi di notificazione in quanto, da una valutazione posta in essere sugli atti oggetto di notifica da parte dell'Ufficio Verbali, si verifica di frequente l'emissione della seconda raccomandata e conseguente C.A.D. o C.A.N., in quanto sempre più spesso i componenti di una famiglia, all'arrivo del postino, non curano il ritiro della raccomandata, causa assenza dall'abitazione;

Ritenuto, pertanto, stante le predette considerazioni, di dover procedere all'adeguamento delle spese di notifica e di procedura;

Richiamati i principi della Legge n. 241/90, ai quali deve conformarsi l'azione della Pubblica Amministrazione, ed in modo particolare ai principi di economicità e di semplificazione;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativamente al parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile di Settore ed al parere di regolarità contabile da parte del Responsabile di Ragioneria;

Visti:

- l'art. 201, commi 1, 3 e 4, del D. Lgs. 285/1992, Nuovo Codice della Strada;
- l'art. 203, comma 3, D. Lgs. 285/1992, Nuovo Codice della Strada;
- gli artt. 14 e 16 della Legge 689/1981;
- la legge 890/1982;
- la legge 241/90 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. **Di ritenere** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di aggiornare**, in conformità alla disciplina giuridica vigente, l'ammontare delle spese sostenute dall'Ufficio Verbali per la gestione delle sanzioni amministrative e di stabilire forfettariamente le spese ed i costi di accertamento, di procedimento e di notificazione delle violazioni alle norme del Nuovo Codice della Strada ed altri illeciti amministrativi nei seguenti termini:
 - Spese di notifica: euro 7,95;
 - Spese procedurali: euro 13,85.
3. **Di porre a carico** di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria le spese di accertamento e di notificazione dei verbali come sopra specificato;
4. **Di riservarsi** di disporre, con successivo provvedimento, l'aggiornamento delle spese di cui alla premessa allorché i costi, così quantificati, dovessero subire variazioni;

5. **Di incaricare** il Responsabile della Polizia Locale dell'esecuzione del presente provvedimento, demandando al suddetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti consequenziali;

6. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma IV del D. Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune il 16/05/2018 e per 15 giorni consecutivi, sensi dell'Art.124 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Il Responsabile del 1° Settore
Dott. Elio Giannuzzi

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

- dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000).
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi gg 10 dall'inizio della pubblicazione.
-